B
A922n

Notizie sincere e documentate sul transporto alla cattedrale di Pavia del sacro deposito, altare, ed arca di Sant'Agostino...

LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS
AT URBANA-CHAMPAIGN

B
A922n

RBSC Library

NOTIZIE

SINCERE E DOCUMENTATE

SUL TRASPORTO ALLA CATTEDRALE DI PAVIA
DEL SACRO DEPOSITO, ALTARE, ED ARCA

DI SANT' AGOSTINO

PRESENTATE

DA UN CAPITOLARE

A' SUOI CONCITTADINI PAVESI

CON ALCUNE OSSERVAZIONI

SUL LIBRO INTITOLATO

Memoria Storico-Diplomatica letta e presentata da Siro Comi al Municipale suo Consesso sul Diritto del Pubblico di Pavia al Deposito, e all'Arca del gran Vescovo d'Ippona S. Agostino. Pavia MDCCCIII.

MILANO MDCCCIII.

Presso Giuseppe Galeazzi.

B
A922n

1. Soppresse in Pavia nel Mese di Marzo 1799. molte corporazioni religiose, e rese inofficiate, e chiuse le loro Chiese, nelle quali esistevano alcuni sacri Depositi, animato Monsignore Arcivescovo Vescovo dal giusto zelo di conservarli alla venerazione del divoto Popolo Pavese, partecipò al Cittadino Stefano Chiappori allora Agente de' Beni Nazionali in questa Comune la sua determinazione di trasportarli ad altre Chiese sussistenti, nominando espressamente il Sacro Deposito di S. Agostino, e di Sant' Onorata Vergine Pavese (1).

2. Accolse l'Agente coi sentimenti di Cristiano, e patrio interessamento tale partecipazione, s'incaricò di farne pronta consulta alle Superiori Autorità, e di comunicarne le risultanze (2), le quali furono favorevoli: im-

(1) Lettera 23. Marzo 1799. Archiv. Vescov.
(2) Lettera 5. Germile Anno 7. Rep. Archiv. Vescov.

CAVAGNA LIBRARY

perciocchè riscontrò l' Agente, che il Ministro dell' Interno annuiva al richiesto trasporto, per la cui esecuzione si invitava il Prelato a prendere coll' Ufficio i previi relativi concerti. (1)

3. A questo oggetto, ed affinchè il trasporto de' sacri Depositi venisse fatto colla dovuta venerazione, e la canonica loro autenticità non avesse a soffrirne in alcuna maniera, Monsignor Arcivescovo Vescovo deputò l'Arcidiacono, a lui consegnando la carta della loro distribuzione (2); notificò in seguito all' Agente la fatta deputazione, coll'unirvi copia della distribuzione medesima veramente degna della saviezza del nostro Prelato, come si rileva dai motivi accennati in tale notificazione (3). Diede inoltre Monsignor Arcivescovo Vescovo

---

(1) Lettera 15. Germile Anno 7. Rep. Archiv. Vescov.

(2) Lettera 17. Germile Anno 7. Rep. Archiv. Vescov.

(3) Nell' assecondare il desiderio degli amati nostri Concittadini Cattolici ho avuto in vista, che nella Chiesa Cattedrale siano traslocati li Sacri Depositi di S. Agostino, e dei Santi, e Sante Pavesi, alla conservazione della cui venerazione, e memoria è interessata la divozione dei Fedeli, e la Storia della nostra Patria = Lettera 29 Germile Anno 7. Rep. Archiv. Vescov.

lettera al suo Capitolo della Cattedrale coll' elenco dei Sacri Depositi da trasportarsi in quella Chiesa, nominando espressamente nell' una, e nell' altro il Sacro Pegno di S. Agostino, soggiungendo le precise parole = *ripromettendomi dall'esemplare pietà del Capitolo, che saranno decentemente collocati* (li Sacri Depositi), *e continuata, e promossa nei Fedeli la venerazione ai medesimi.* (1)

4. La mattina del giorno primo Maggio 1799., previa ricognizione del Sacro Deposito di S. Agostino eseguita nelle solite regolari forme, venne questo trasportato alla Chiesa Cattedrale, e riposto nell' Altare maggiore (2).

5. Pensò il Capitolo della Cattedrale, a cui dal Vescovo era stato affidato il Sacro Deposito, e la cooperazione in promovere la venerazione al Santo benemerito Protettore (3), di celebrare un divoto triduo previo alla festa, e di solennizzare questa col maggior decoro; diede quindi lettera d' invito alla Congregazione Delegata (4), quale riscontrò (5), *che si*

(1) Lettera 21. Germile Anno 7. Archiv. Capit.
(2) Atto di ricognizione e trasporto 1. Maggio 1799. Archiv. Vescov.
(3) Lettera 11. Aprile 1799. Archiv. Vescov.
(4) Lettera 16. Agosto 1799. Archiv. Capit.
(5) Lettera 17. Agosto 1799. Archiv. Capit.

sarebbe fatta un dovere d' intervenire, giusta la costante pratica tenutasi per l' addietro alla Messa cantata; s' invitò pure coi pubblici affissi il Popolo Pavese, il quale vi accorse con istraordinaria frequenza, e divozione.

6. Cominciata nel mese di Luglio 1800. l' ordinata vendita dei mobili, ed arredi anche di Chiesa delle corporazioni soppresse, vociferandosi la distrazione dell' Arca, e dell' Altare di S. Agostino, in assenza di Monsignor Arcivescovo Vescovo s' interposero gli ufficj del Pro-Vicario Generale Proposto Paolo Luelli presso la Commissione Straordinaria di Governo, onde fossero conservati entrambi, anzi trasportati, e collocati nella Cattedrale, ove esisteva il Sacro Deposito di S. Agostino, per unire così alle rispettabili ceneri di uno dei più gran genii della cristiana, e filosofica antichità, tutto ciò, che la pia, e riconoscente venerazione dei savj maggiori avea destinato a perpetuare decorosa la di lui memoria: attergato alla rappresentanza del Pro-Vicario Generale (1) venne al momento stesso, e rimesso il Decreto Governativo per il richiesto trasporto, e collocazione nella Cattedrale. (2)

---

(1) Lettera 17. Luglio 1800. Archiv. Capit.

(2) Decreto 30. Messidor. Anno 8. Rep. Archiv. Capit.

7. Il Capitolo inteso con lettera del predetto Pro-Vicario Generale (1) di tale ottenuta concessione ; ed eccitato alla analoga esecuzione, fu sollecito di presentarne il Decreto all' Ufficio dei Beni Nazionali, per di cui ordine erano già stati tolti dall' Altare gli eleganti, e costosi bronzi dorati, anzi venduti alla pubblica Asta; indi chiamati da Milano alcuni esperti artefici, fece eseguire a proprie spese l' accordato trasporto in due stanze dal benemerito Cittadino I. C. Giacinto Gandini graziosamente concesse nella propria casa, non avendosi in quel momento luogo addattato nella Cattedrale.

8. Molte furono le pratiche per parte del Capitolo usate onde erigere l' Arca, e l' Altare nella Cattedrale ; procurando nel tempo stesso di riacquistare li bronzi venduti, sebbene inutilmente per l' eccessivo prezzo richiesto . Si esaminò il luogo più decoroso , e magnifico ; ma dovendosi fabbricare l' intiera Nave, e tutta di marmi secondo il disegno , si rilevò importare somma grandiosa, e impossibile ad unirsi

---

(1) Lettera 23. Luglio 1800. Archiv. Capit.

anche col giro di varj anni; fi limitò quindi il penfiero a foftituire una fabbrica interinale di mattoni, che dovrebbe poi atterrarfi compiendofi il diffegno iftefso ; ed effa pure, giufta i calcoli fatti da periti Architetti sù ciò consultati, efigerebbe molte migliaja di fcudi . Non reftava pertanto ad affecondare la divozione del popolo , ed a promovere la venerazione al santo Protettore, se non collocare l' Arca nel Coro.

9. Queſto progetto fi rilevò combinare in tutti i suoi rapporti colla Architettura della Chiesa , corrispondere alla solidità della fabbrica , non effer contrario ai sagri riti; e sull' offerta di un pio benefattore divoto del Santo, e veracemente amante la sua patria, di far erigere a tutte sue spese nel Coro , e precisamente sull' arco grande dello Scurolo, l' Arca, riparata prima , e fornita in molte sue parti rovinate, e disperse per la dimenticanza, in cui giacque da varj anni , il Capitolo afficurato della superiore piena approvazione di Monfignore Arcivescovo Vescovo, e riportata anche l' annuenza del Priore della fabbrica, ha deliberata di unanime consenso l' erezione propoſta , deputati alcuni de' suoi individui per la regolare esecuzione (1).

(1) Atto Capitolare del gio. 4. Lug. 1803. lib. G. Ar. Cap.

10. Sparsa fra i Cittadini la notizia di detta erezione, fi ebbe a rilevare la comune loro soddisfazione; quando all' improvviso nella seſſione tenutaſi dal Conſiglio Comunale del giorno 10. ora scorso Luglio ſi proposero da alcuni le più urgenti iſtanze per impedirla, rappresentata perciò anche leſiva i diritti della Comune. Queſto titolo, la cui sola enunciazione sempre previene, ed intereſſa i probi, e zelanti Cittadini, ottenne un proviſionale Decreto di paſſarſi la notizia, e l' inſtanza alla Municipalità, perchè *eccitato chi occorrerà, informi ſulle risultanze per quelle dispoſizioni, che dipendono dal Conſiglio* (1).

11. La Municipalità abilitata con tale provvisorio Decreto al momento comunicò al Capitolo (2) *che se ſi faceſſe a realizzare il progetto dell' erezione dell' Arca, che diceſi addottato, con indipendenza della Comune, ſarebbe riuscito un affare di non ſi picciolo rilievo, e di ſpiacevoli conſeguenze, invitando perciò il Capitolo ad informare ſull' affare iſteſſo, non tanto*

(1) Atti del Consiglio Comunale del giorno 10. Luglio 1803. Archiv. Comunal.

(2) Lettera 12. Luglio 1803. Archiv. Capit.

per un giusto riguardo alle ragioni della Comune in codesto Tempio , sul corpo del Santo , e fors' anche sull' Arca , quanto per prevenire il mal contento , che potrebbe derivare in questa popolazione .

12. Fecero sorpresa tali enunciazioni agli individui del Capitolo, li quali per indole, per carattere, e per dovere lontani dal ledere anche nelle verisimili apparenze li diritti, e le convenienze di chichesia, inclinati anzi sono, disposti, e pronti per religioso sentimento a praticare tutti gli officiosi riguardi senza accettazione di persone. Informati poi anche essi Capitolari delle ragioni, dei diritti, e degli obblighi della loro corporazione, non che della Storia patria, in quella parte principalmente, che riflette gli oggetti di Religione, potevano al momento riscontrare la Municipalità, che le enunciate ragioni non erano appoggiate al diritto, ed al fatto, e perciò non attendibili.

13. A procedere però con quella maturità, e consiglio che conviene, ed esige il decoro del Capitolo, incaricò questi altro de' suoi individui ad esaminare l' affare, ed a farne l' opportuna relazione: si esaminò senza prevenzione ogni cosa, si rilevò, e venne presentato al Capitolo.

Primo. Che gli oggetti tutti della fabbrica, e del Tempio Cattedrale fino all' epoca dell' erezione dei Fabbricieri furono mai sempre amministrati dal Vescovo, e dal Capitolo indipendentemente dalla Comune, e da ogni altra persona (1): che negli statuti della Congregazione dei Fabbricieri approvati l'anno 1496. con Diploma del Duca Lodovico Maria Sforza (2) non vi è parola indicante la Pubblica Rappresentanza della Città: che successivamente da quell' epoca fino al corrente anno 1803. la detta Pubblica Rappresentanza mai si immischiò negli affari della Fabbrica amministrati pacificamente dalla Congregazione de' Fabbricieri, senza alcuna dipendenza della Comune. Si esaminarono diversi contratti stipulati tra la Comune istessa, la Sagristia del Capitolo, e la Congregazione de' Fabbricieri quai parti indipendenti fra loro

---

(1) Diversi Instrumenti di procure fatte a tale oggetto dal Vescovo, e dal Capitolo, Instromento di rendimento di conti del Procuratore, *Laborerii Sancti Syri* all' Arciprete deputato del Capitolo 4. Settembre 1472. a rog. di Enrighetto de Bosco Archiv. Capit. *Diversa Capituli*.

(2) Statuti coll'approvazione Ducale autentici Archiv. Ven. Fabricae = Statuti stampati Archiv. Capit.

(1): le molte liti sostenute parimenti dal Capitolo, e dalla Fabbrica contro la Comune su oggetti di proprietà reddituali: le sentenze favorevoli riportate contro la Comune istessa condannata persino nelle spese (2); si nominò la transazione conciliata tra la Comune, la Sagrestia, e la Fabbrica *opera Illustrissimi Domini Comitis Vitaliani Borromei, etiam de mente suæ Excellentiæ, & Senatus Excellentissimi* rapporto ai diritti sulle due piazze; transazione tutt' ora vigente: venne ricordato altresì l' atto Capitolare, in cui il Capitolo ha annuito alle istanze degli Abbati, e Decurioni di erigere in Duomo a loro spese un Altare per riporvi le Santissime Spine (3), e finalmente accennate fu-

---

(1) Instrumento 14. Maggio 1533. a Rogito di Ruino de Gravenate, e Santino Sacchi Notajo Pavese Instrumento 14. Febbrajo 1664. a rog. di Agosto Conti e Flavio Torti Notajo Pavese Archivio della Sag. L. F.

(2) Sentenza 4. Settembre 1568. Archiv. della Sag. L. F.

(3) *Die 23. Aprilis 1671. In quo Capitulo ponente fuerunt preces ad instantiam Illustriss. DD. I. CC. Scipionis Pasqualis, Comitis Bernardini de Mandellis, nec non Marchionis Syri de Curtis tanquam Deputator. ab Illmis hujusce Inclitæ Civitatis Decurionibus,*

rono le diverse controverſie fra il Capitolo, ed i Pubblici Rappresentanti della Città per i loro sedili nella Cattedrale, e per i diritti onorifici nelle funzioni ; controverſie mai appoggiate a ragioni della Comune sul Tempio, ma al solo riguardo di Pubblici Rappresentanti, e Maeſtrati della Città, alla cui unica conſiderazione ſi sono ſtabiliti alcuni appuntamenti di attuale pratica (1): argomenti tutti e prove dell'indipendenza pacifica del Capitolo, e della Fabbrica dalla Comune tanto sul Tempio, quanto nella Amminiſtrazione dei di lei redditi.

Secondo. Verificarſi parimenti che la Comune non ha alcun diritto sul corpo di Sant' Agoſtino: Eſſere infatti notiſſimo a tutti, che il

---

in quibus precibus prædicti Deputati expetierunt situm quoddam, seu locum nostri Capituli, qui vulgo dicitur la Campanella, ad hoc ut eorum expensys pernobile, et valde sumptuosum edificetur Altare, in quo reponantur Sacratissimæ Spinæ de Corona D. N. I. C.; auditisque dictis precibus, nemine discrepante, omnes annuerunt, et consentierunt petitis, dummodo interveniat Illustrissimi, et Reverendiſſimi D. Nostri Archiepiscopi Assensus. = *Atti Capit. Lib.* B. *fol.* 97. *tergo.*

(1) Decret. Sacr. Cong. 9. Novembris 1657. 12. Junii 1660. = Archiv. Capit. Diversa Capit. = Atti Capitolari 1673. lib. B. fol. 121, 122, 129, 133.

Re Luitprando mandò i suoi Legati nella Sardegna per redimere il prezioso corpo di S Agostino colà trasportato dai Vescovi dell' Affrica sul fine del V. Secolo; ed ottenutolo con molto oro, ed argento lo collocò l'anno 722. nella sua Chiesa di San Pietro in Ciel d'oro nominata da Filippo Limosiniere *Regia Basilica* (1) ove si venerò da quell' epoca fino al 1786. in cui venne trasportato alla Chiesa del Gesù, e nel 1799. a questa Cattedrale. Si rilevò, che ritornava inutile, trattandosi di ragioni, che la Comune pretendeva sul corpo, riferire le memorie, e notizie storiche analoghe al di lui sepolcro, e bastava ricordare, ad esclusione d'ogni diritto, che scopertosi l'anno 1695. nella Confessione, ossia Scurolo di San Pietro in Ciel d'oro il Sacro corpo di S. Agostino s'incominciò subito il processo sulla di lui identità, durò la causa oltre trent' anni, scrissero cinquanta e più soggetti, per dottrina, e per pietà distintissimi: si fecero gli atti colla maggiore regolarità; si proferì nel 1728. la sentenza sull' identità di detto Sacro corpo, venne questa

(1) Presso Monsignor Fontanini de Corp. S. Augustini c. 13.

confermata con Bolla della S. Mem. di Benedetto XIII., ne mai in queſta lunga serie di atti, di allegazioni, di sentenza proferita in presenza di molti Patrizj, chiamati promiscuamente con molti altri Cittadini a teſtimonio, ſi accenna il *preteso*, o reale intervento in causa per parte dei Reggenti il Pubblico, comecchè aventi o poſſeſſo, o diritto, anche di Patronato, od altro riguardo sul corpo del Santo (1) e sì, che la noſtra Patria avea anche in quel giro d'anni uomini per pietà, per dottrina diſtinti, informati, e zelanti i patrj diritti, e le convenienze della Comune. Dopo tale sentenza di dichiarazione fu viſitata varie volte, ed aperta la Caſſa del Santo (2), ed in tali atti v' intervennero sempre il Vescovo, o suo Vicario Generale, li Canonici Lateraneſi, li PP. Eremitani colle rispettive chiavi preſſo loro eſiſtenti della caſſa iſteſſa, mai il Corpo Civico. Fu solo nel 1729., che li Reggenti queſta Comune supplicarono la S. Mem. di Benedetto

---

(1) Atti originali nella Cauſa = Archiv. Veſcov. Detti stampati in Venezia l'nnno 1729. in 2. Volumi.

(2) Atto 28. Agosto 1728. = Atto 18. Setembre 1728. = Atto 27. Aprile 1729. Archiv. Vescov.

XIII. ad accordar loro una Chiave, non già per alcun titolo, o riguardo loro competente sul Sacro Depoſito; ma unicamente (1) *pro majori dicti Sacri corporis cuſtodia unam clavem habendi, & retinendi facultatem ſibi a nobis concedi plurimum deſiderant* . . . . . e che il S. Padre gliel' accordò anche per le preghiere di Monſignore Francesco Pertusati Vescovo di Pavia = *ſupplicationibus etiam prædicti Franciſci Epiſcopi Nobis ſuper hoc humiliter porrectis, benigne inclinati, eisdem Exponentibus, ut ipſi unam clavem Sacri Corporis hujuſmodi habere, & retinere libere, & licite poſſint, & valeant, Auctoritate Apoſtolica, tenore præſentium, concedimus & indulgemus* = conceſſione, per cui li Reggenti nella loro supplica presentata a quel Vescovo, inſtavano disponeſſe li *mezzi ſolleciti della eſecuzione per non ritardare alla Città noſtra un sì diſtinto contento* (2); contento, che fu sempre rinnovato al Corpo

---

(1) Breve di Bened. XIII. del giorno 29. Aprile 1729. Archiv. Vescov.

(2) Atto di consegna di una delle Chiavi al Pubblico 13. Maggio 1729. ricevut. Lucca, e Rovarini Archivio Vescovile.

Civico, coll' invito fattogli nelle succeſſive viſite, ricognizioni, e trasporti anche per parte del Capitolo, e che è dovere di praticare nelle future occorrenze.

Terzo. Vennero ommeſſe per brevità le notizie riportate dai noſtri Storici sulla coſtruzione dell' Arca, e del di lei pieno diritto esclusivo competente agli Eremitani; e colla scorta soltanto di alcuni dei relativi documenti paſſati dal Delegato agli Archivj, al Deputato del Capitolo per il trasporto dei Sacri Depoſiti nella Cattedrale, ſi enunciò, che in una pergamena ſi leggono segnati il tempo, il luogo, le spese, le limoſine fatte per detta coſtruzione, le sentenze emanate sulla di lei spettanza agli Eremitani suddetti, ed in fine di eſſa le seguenti espreſſioni = *queſte ſono le ragioni, e dominio, che noi frati Eremitani abbiamo giuridicamente sull' Arca* = (1) Li Padri Eremitani poi di queſto Convento, a nome altresì di tutto il loro Ordine, così abilitati con Lettera del Cardinale Firao Protettore, e del loro Padre Generale Schiaffinati, fecero *vera reale donazione dell' Arca iſteſſa, colla ceſſione dei diritti, delle*

(1) Pergamena esistente nell' Archivio Capitolare.

azioni, colla traslazione del dominio, e del possesso all' Altare maggiore nuovamente eretto ad onore del Padre S. Agostino nella Chiesa di S. Pietro in Ciel d' oro comune tra essi, ed i Canonici Regolari Lateranesi, come consta dal relativo Instromento (1); nel qual Instromento si legono la Storia della costruzione dell' Arca, le sentenze proferite della di lei spettanza all' Ordine Eremitano, e le Lettere del Cardinale Protettore, e del Padre Generale per detta donazione. Ripristinati finalmente dal Governo l' anno 1786. li PP. Eremitani in Pavia nel Collegio del Gesù ebbero essi ricorso al Governo istesso *per poter trasportare* nella suddetta Chiesa del Gesù nuovamente loro assegnata *L' Arca del S. P. Agostino*, ed il Governo *trovata ragionevole la loro domanda* ha fatto prevenire il Vescovo, ed i Decurioni della Città della superiore condiscendenza, affinchè si prestino dal loro canto al suddetto trasporto, come venne eseguito. (2)

---

(1) Instromento autentico ricevuto li 16. Maggio 1739. dall' I. Consulto, e Caus. Dom. Barberini Notajo Pavese Archiv. Capit.

(2) Lettera Governativa al Vescovo 25. Aprile 1786. Archivio Vescovile. = Lettera Governativa ai De-

14. Informato per tal modo il Capitolo, e ritenendo che in forza delle Leggi vigenti, ed in ragione di fatto nei diritti, e nel poſſesso degli immobili, mobili, e ragioni delle corporazioni soppreſſe è succeſſa la Nazione, dal cui Governo è ſtato accordato l'altare, e l'Arca a queſta Cattedrale, colla neceſſaria trasmiſſione degli antecedenti diritti, di unanime volontà ha deliberato lo ſteſſo Capitolo, di riscontrare la Municipalità con espreſſioni, quanto rispettose, e moderate, altrettanto decise in negare tutte le ragioni pretese, anche perchè contrarie *al pacifico poſſeſſo d'indipendenza ſu tali oggetti*, poſſeſſo che intendeva il Capitolo di conservare, *a meno che per parte del Pubblico. se gli comunicaſſero amicamente li deciſi incontrovertibili titoli delle inſinuate ragioni*: a maggior prova poi dell'unanime, e libera adeſione è ſtata sottoscritta la minuta di tale riscontro da tutti li Capitolari presenti in numero di quindici (1).

---

curioni 25. Aprile 1786. citat. negli atti della Prov. 23. Settembre detto Anno, quali per copia autentica si leggono nell'Instromento di detto trasporto 5. Ottobre 1786. ricevuto Piccotti, e Tenca Archivio Vescovile.

(1) Lett. 15. Luglio 1803. segnata = Proposto Bellin-

15. Attendeva con tranquilla indiferenza lo ſteſſo Capitolo una risoluzione amica su tale affare, oppure di eſſere eccitato per le sue occorrenze, tanto più che ſi vociferava avere la Municipalità con sua Lettera riservata informato il degno Prefetto del noſtro Dipartimento, e usate altre pratiche al suo intento; ſi diceva da alcuni rimeſſo alle Superiori Autorità uno scritto, il quale a pien meriggio dimoſtrava le ragioni pretese dalla Comune, e varii Cittadini aſſerivano d' averlo letto, comunicato loro dallo ſteſſo autore.

16. Venti esemplari di tale scritto, reso pubblico colle stampe, nella mattina del giorno 14. corrente Dicembre vennero presentati al Capitolo, dal Canonico del Pero a nome, e con Lettera del di lui Autore, e furono toſto diſtribuiti ai Capitolari presenti, molti dei quali ammirarono in queſto inaspettato momento un tratto superiore di providenza, che

---

geri = Arcidiac. Quattromi = Giuseppe Primic. Calcagni = Draghi Can. Teol. = Dom. Picotti = Coscio = Torti = Brambilla = Del Pero = Beccalli = Berzio = Carena = Robecchi = Manera = Galli. Archiv. Capit.

abilitava il Capitolo, od almeno i ſuoi individui, a potere una volta senza tema di riprenſione, dimoſtrare insuſſiſtenti affatto, e inattendibili le vociferate, ed in oggi pubblicate pretese.

17. Non aſpetti già il Lettore di vedere eſpoſta nel giuſto ſuo aspetto, e trattata dall' Autore con legittimo metodo la promoſſa queſtione, la quale precisamente conſiſte in due articoli, l' uno di fatto, l' altro di ragione. = *Monſignor Arciveſcovo Veſcovo ha veramente affidato il Sagro Depoſito di S. Agoſtino al ſuo Capitolo, perchè ſia da queſti continuata, e promoſſa ne' fedeli la venerazione a sì Grande Benemerito Protettore? La Commiſſione ſtraordinaria di Governo ha accordato l' Altare, e l' Arca da erigerſi nella Cattedrale?* = *Poteva il Veſcovo colla Autorità competente al Sacro di lui miniſtero fare tale aſſegno? Poteva il Governo accordare l' Altare, e l' Arca alla Cattedrale?* =

18. S' avvidde forse l' Autore, che presa così la causa, conveniva dirigere i riclami, e l' azione contro il Vescovo, ed il Governo, li cui esercitati diritti sono tanto appoggiati ai canoni della Religione Santiſſima dello Stato

ed alla Costituzione della nostra Repubblica Italiana, che rendono inutile, e vano ogni riclamo, od azione. Conosceva egli sicuramente l'Autore, che colla esebizione degli analoghi documenti, titoli legitimi, luminosi, ed immutabili della ritenzione del Sagro Deposito, e dell'Arca, poteva il Capitolo declinare ogni domanda: prese quindi il partito di affastellare ingegnosamente alcune espressioni, od anche semplici parole sparse quà e là negli atti pubblici, e presso alcuni Scrittori, e di presentarle quai prove, ed argomenti del diritto del Pubblico coll'elegante titolo = *Memoria Storico-Diplomatica letta e presentata da Siro Comi al Municipale suo consesso sul diritto del Pubblico di Pavia al Deposito e all' Arca del gran Vescovo d' Ippona S. Agostino* =

19. Esaminata questa con ogni attenzione, istituito il confronto delle riportate memorie coi loro originali, si rilevarono usate bensì le decise asserzioni *di proprietà*, *di possesso*, *di patronato* competente al Pubblico, di fattegli *donazioni;* non si ebbe però il contento di verificare una sola prova delle tante addotte. Le seguenti osservazioni pacifiche, dalle quali deriva l' accennata persuasion di chi scrive, di-

rigeranno il Lettore imparziale a formarne il giusto giudizio, ed a pronunciare sul diritto del Pubblico, che l' Autore (1) chiama *legitimo, irrefragabile, canonizzato da un inviolato poſſeſſo di ben quaſi undici ſecoli.*

20. Annunzia egli nel primo paragrafo due aſſerzioni, le quali coſtituiscono la base, e lo scopo dell' intiera memoria = *Mentre tutto il Mondo criſtiano per conceſſioni pontificie e Veſcovili preſenta per ogni dove poſſeſſori di reliquiarj e di reliquie de' Santi anche espoſte a pubblico culto, senza che sull' appoggio di civili o di canoniche diſpoſizioni ſiaſi giammai pensato a dubitare, e meno a privarli del loro dominio o patronato per trasferirlo in altrui, anche il Pubblico di Pavia ha ben ragione di pretendere d' eſſer conservato al par di un privato nel diritto di proprietà, che con pacifico poſſeſſo vanta ormai da undeci ſecoli ſull' urna, e ſulle ſagre ſpoglie del gran Veſcovo d' Ippona Sant' Agoſtino, onore invidiabile e particolare di queſta Città, ed uno de' più begli ornamenti del Criſtianeſimo* =. Veramente è contrario alla prima aſſerzione il sentimento comune frà tutti

(1) Mem. Storia Diplom. parag. 29.

i Cattolici, appoggiato non solo alle maſſime, e coſtumanze degli antichi Romani, ma ſibbene alle diſpoſizioni Canoniche e Civili (1), alla natura, e qualità delle ſteſſe sante reliquie, che queſte sono ſtate mai sempre conſiderate, come suol dirſi fuori d' ogni commercio, e non soggette a proprietà, ed a dominio di chicchessia; sembra perciò che a far ricredere, ed a persuadere il suo Lettore, doveſſe riferire le conceſſioni Pontificie, e Vescovili, per le quali ſia ſtato accordato il vero poſſeſſo, e dominio delle Sante Reliquie, e non piuttoſto l' onorevole, e religioſa loro cuſtodia a ſomiglianza alcune volte di Patronato. Che ſe abbiſognava di queſta premeſſa per inſinuare la da lui preteſa proprietà conforme alle maſſime, e pratiche antiche, era tanto più neceſſario riferirne le prove, la cui ommiſſione non può che indiſporre il Lettore ad acquietarſi alla di lui aſſerzione.

21. Il diritto di proprietà, ed il pacifico possesso del Pubblico di Pavia sull' urna, e sulle sagre spoglie di Sant' Agostino è poi l' unico scopo dell' intiera memoria, e delle prove

(1) Leg. 3. Cod. de Sacrosanct. Eccl.

inserite, che si prendono ad esaminare. Ragionando coi principj universalmente noti, e ricevuti, secondo i quali tutte si trattano, e si decidono le cause di dominio, di proprietà, di possesso, e di patronato, doveva egli l' Autore accennare, e provare verificati nella causa presente gli estremi, ed i titoli costitutivi il dominio, il possesso, il patronato: Avvedutissimo però, e ottimo conoscitore delle teorie legali, tutte le abbandona, e ripudia, e con ingegnoso artificio, e collo stile usato da alcuni negli ultimi tempi asserisce nel §. 2., che = *Le Leggi possono ben imporre, possono anzi convincere, ma non sempre persuadere l' uomo di senno, che non sa arrendersi che alle ragioni*; = quasi che le vere leggi, e le massime fondamentali dei diritti, e delle azioni, ricevute, e praticate dalle colte nazioni derivino da principj alla ragione opposti, o diversi; indi stabilisce un teorema novissimo nelle cause di diritto, vuole nientemeno, che *ad assicurare il diritto*, preteso, si ricorra *alla Storia, alla diplomazia, alla testimonianza de' Critici, e degli Eruditi*. Ben tutt' altro giudicava necessario il celebre Muratori (1), il quale

(1) Muratori Motivi di credere c. 2. pag. 4.

ebbe a scrivere = *nascendo dispute intorno alle reliquie dei Santi, non si può a meno di non formare una causa contenziosa, e allora è necessario dirigersi coi principj e lumi, che le leggi sominstrano per iscoprire fra le tenebre la luce del vero* = Saranno poi la Storia, la diplomazia, la testimonianza proposta de' critici, e degli eruditi favorevoli al preteso diritto, al non interrotto possesso di undici secoli? Molte sono le memorie, e storiche notizie, che riproduce; ma si può dire di esse col citato Muratori = *Pompa di erudizione è questa, che può pascere la curiosità dei men dotti, ma che nulla influisce alla disputa, che abbiam fra le mani* (1). =

22. Premette nei §. 3. e 4. alcune notizie sulla Basilica di S. Pietro in Ciel d' oro [la quale non a caso, ne perchè eretta in Pavia chiama *nostra Basilica*], e dei Sacri Ministri ad essa addetti; notizie, che si hanno in molta parte documentate presso il Penotti (2) ed estesissime presso Monsignor Fontanini (3)

---

(1) Muratori lib. cit. c. 3. pag. 6.

(2) Penotti Generalis totius sacri Ord. Clericor. Canonicorum hystoria tripartita lib. 1. c. 60. p. 198.

(3) Fontanini de Corp. S. Augustini cap. 18.

il Muratori (1) alcune delle quali si sono anche verificate ai tempi nostri, sul fine però del §. 4. insinua trè asserzioni inesatte, e men vere. Vuole, che li *Domenicani ebbero essi pure..... coi Conventuali . . . , comune la custodia del Sacro Deposito , e dell' Arca* , e cita l' atto 22. Luglio 1785. , colla qual citazione, che riproduce nel §. 26; e colla succesliva menzione della custodia dal Pubblico accordata agli Eremitani, pare intenda significare, che li Conventuali avessero ricevuta dal Pubblico la succitata custodia. Questi però dal Governo surrogati ai Canonici Regolari nella officiatura di quella Basilica, e dal Governo forniti di una delle chiavi sul sacro Deposito, che apparteneva ai suddetti Canonici, mai riconobbero nel Pubblico alcun diritto. In fatti si rileva nel citato atto, che essi presentarono al Luogo-Tenente Vescovile la loro chiave, e la ritirarono nel modo istesso, che li Deputati del Pubblico presentarono, e ritirarono la propria.

23. Pretende innoltre, che gli Eremitani

---

(1) Muratori Motivi di credere tuttavia ascoso il Corpo di S. Agostino cap. 13.

reſtituiti nel Settembre del 1786. richiamarono, e riebbero dal nostro Pubblico la primiera custodia dell' uno, e dell' altra, e nota l' atto 5. Ottobre 1786. In tutto quell' atto, nell' altro antecedente del Tribunale della Provisione ben tutt' altro rilevasi di quanto asserisce: Non v' è una parola sola indicante, che riceveſſero gli Eremitani dal Pubblico la cuſtodia dell' uno, e dell' altra. Rilevasi in tale atto, che gli Eremitani isteſſi ebbero ricorso al Vescovo, ed ai Decurioni della Città, perchè si preſtaſſero dal loro canto al traſporto del Sacro Depoſito, *dalla Superiore accondiscendenza del Governo ſtabilito*, come erano già prevenuti colle lettere miniſteriali citate al §. 13. Ecco le preciſe parole di tale atto. = *Cum ſit quod ad preces prædictorum Patrum Eremitarum S. Auguſtini, eis ex ſuprema prædicta Auctoritate* [*Supremi Cœsarei Conſilii Gubernii Mediolani*] *conceſſum fuerit, ut Sacrum corpus Divi Auguſtini Epiſcopi Hypponenſis Eccleſiæ Doctoris, & hujus Regio = Inclitæ Civitatis* Papiæ *Protectoris, quod jacet, et colitur in Confeſſione subterranea dicti Templi Sancti Petri in Cælo aureo hujus antedictæ Civitatis, intus capſulas bene munitas clavibus, et ſigillis, transferri va-*

leat ad prædictam Ecclesiam, alias Patrum suprascriptorum Societatis Jesu, et nunc suprædictorum PP. Ordinis, et Congregationis Sancti Augustini. Cumque sit, quod in obsequium dictorum Supremorum mandatorum annuant tam Illustrissimus, et Reverendissimus in Christo Pater D. D. Bartholomeus Olivatius Archiepiscopus Amasiensis, ut Episcopus Papiensis, nec non illustrissimi D. D. Deputati a Tribunali provisionis præfatæ hujus Regiæ Civitatis hujusmodi translationi . . . . . (1)

24. Scrive finalmente = *rimanendo così senza custode, ma non senza proprietario, o patrono le dette sagre spoglie, e l' arca ad esse dedicata, chieste dappoi al Governo Cisalpino, ed ottenute da questa Curia Vescovile* = Pare che potesse intieramente ommettere tali espressioni, giacchè la proprietà, e il patronato, sebbene replicatamente enunciati, non sono stati ancora corredati di prova, e altronde tutti sanno, che il sacro Deposito è stato da Monsignor Arcivescovo Vescovo affidato al suo Capitolo, il quale lo conserva, e lo venera per ora riposto nell' Altar maggiore. Sà il Popolo

(1) Atto 5. Ottobre 1786. Archivio Vescovile.

di Pavia, che ſi celebra ogni anno a quell' Altare un divoto triduo previo alla feſta del Santo, e queſta poi ſi ſolennizza nella miglior maniera, e con frequenza numeroſiſſima, a cui anche intervenne per ben due volte la Civica Rappreſentanza. Tutti ſanno, che il Governo ha accordato l' Altare, e l' Arca da collocarſi nella Cattedrale, e molti Cittadini, e foraſtieri hanno chieſto, e chiedono di vedere gli eleganti pezzi dell' arca poſti in un luogo anneſſo a detto Tempio. Che ſe colle enunciate eſpreſſioni intendeſſe, che il Sacro Depoſito, e l' arca non hanno cuſtodi deſtinati dal Pubblico, direbbe il vero, giacchè il Capitolo perſuaſo, che il Corpo Civico mai abbia avuto, ed uſato tale diritto, non potrebbe permettere queſto noviſſimo uſo.

25. Si potrebbe chiedere all' Autore con quali prove aſſeriſca al §. 5., che li Miniſtri addetti alla Baſilica di San Pietro = *riconobbero, e riſpettarono in ogni tempo nel Corpo Civico Paveſe la proprietà, o il gius patronato ſul depoſito del Santo, e ſull' Arca* =, e perfino i Benedettini rimoſſi da quel Monaſtero nel 1221., che vuol dire almeno 140. anni prima ſi cominciaſſe la coſtruzione dell' arca.

Penſerà forſe di riferire tali prove ſucceſſivamente: in queſta aſpettazione ſi può ritenere, che nei primi cinque §. niuna n'è ſtata addotta.

26. Cita nel §. 6. sulla fede del Baronio, del Penotti, dell' Anſoſſi, del de Gaspari Capell. Manſionario di queſta Cattedrale scrittore benemerito della Patria, e della Chieſa Pavese, la lettera di Pietro Arciveſcovo di Milano a Carlo Magno. Sia pur ella genuina, ed autentica, e ſiano inattendibili le difficoltà rilevate ſulla medeſima; ma qual mai argomento di prova a prò dei diritti della Comune di Pavia ſul Corpo di Sant' Agoſtino? Grandiſſimo il vede, e lo ſtabiliſce l' Autore nel ſeguente §. 7. *in queſta Lettera . . . ſi annunzia, che furono i Paveſi, e non altri, che secondando le pie intenzioni del Re Donatore affidarono, e deposero nella Baſilica di S. Pietro in Ciel d' oro anneſſo a un di lui Palazzo il corpo del Santo* = e adduce alcuni ultimi periodi della lettera iſteſſa. Non par poſſibile, che l' Autore ſiaſi al momento incontrato, ed acquietato agli ultimi periodi, e non ſi ſia fatto carico di leggerne l' intiero conteſto. Non par poſſibile, che abbia potuto nominare *Luitprando donatore* del Sacro Depoſito, aſſerzione non più

udita, mai ſcritta da alcuno, e forſe per la prima volta uſata dall' Autore, a cui ſi preſentano gli antecedenti periodi di detta lettera, affinchè riconoſca ben diverſo l'annunzio, e la Storia di quel traſporto = *Quo audito* [l'arrivo a Genova de' ſuoi Legati colle ſpoglie del Santo] *Rex* [Luitprando] *immenſo gaudio perfuſus gratias ingentes Deo referebat, quod deſiderium ſuum impleviſſet: omnique negotio poſtpoſito, rogatis, & convocatis omnibus civitatum ſuarum Epiſcopis, & univerſo Clero uſque ad fines Agri Derthonenſis ad ſuſcipiendum tam præclarum Dei munus, cum maxima humilitate proceſſit, & more Davidico ad accipiendam arcam Domini, & reponendam in decentiori loco properabat, cum innumerabili* Procerum, *ac* Populi *utriuſque ſexus multitudine, Deo gratias omnes agentes de tantis donis datis* =

27. Proſiegue l'Arciveſcovo Pietro a narrare la pietà inſigne di Luitprando, li miracoli operati da Dio per glorificare S. Agoſtino, l'impoſſibilità di levarlo, il voto ſuggerito da Graziano, Veſcovo di Novara, e fatto dallo ſteſſo Re, per cui fu agevol coſa di muovere, e traſportare il ſacro Depoſito, indi continua = *Pergebant igitur incœptum iter cum*

ingenti gaudio, et exultatione laudantes Dei omnipotentiam, qui vota Regis tam facile audiſſet: Cum autem in Urbe auditum eſſet de adventu Regis cum reliquiis Beatiſſimi Confeſſoris, ad ſuſcipiendum corpus Sanctiſſimum omnes, qui reſidui fuerant, feſtinarunt occurrere: et cum ſummo honore, ut pote tanto Patri debito, detulerunt cum hymnis, et canticis, et totius Populi concurſu ſummo gaudio perfuſi, et repoſuerunt in Eccleſia Sancti Petri in Cælo aureo = Finisce indi la lettera l' Arciveſcovo Pietro = *Dona autem, quæ piiſſimus Rex Luitprandus Eccleſiæ D. Petri donavit, tam in prædiis, et poſſeſſionibus, quam in vaſis aureis et argenteis, et veſtibus ad Dei cultum pertinentibus, excedunt omnium piorum, et catholicorum opinionem; Exiſtimabat enim ille Rex se tantum non poſſe donare Miniſtris, qui cuſtodiebant corpus B. Patris, quod opinioni, & voluntati ſuæ penitus ſatisfaceret: Et tanto gaudio ad Corpus tanti viri receptum repletus eſt, quod die, ac nocte in hymnis, & canticis Dei cum Clericis, & Sacerdotibus in Eccleſia pernoctaret, & tamquam unus de Miniſtris in canticis Dei, & pſalmodia ſe exerceret* =

28. Tale è la lettera dell' Arciveſcovo Pie-

tro; ad intenderla però come vuole l'Autore, converebbe abbandonare il di lei senso letterale, e grammaticale, e di una proposizione incidente, ed integrante la Storia, notata persino con due punti nelle migliori edizioni, formarne la principale; in una parola bisognerebbe dire, che il Re Luitprando, tutti li Vescovi col Clero, l'innumerevole moltitudine de' Magnati, e del Popolo del suo regno accorsi tutti unitamente a Savinariano Tortonese, per venerare, ricevere accompagnare, e trasportare nella Chiesa di San Pietro = & *Ecclesiæ B. Petri, ad quam ipsum sanctum corpus deferre volebat Rex* [sono parole della detta lettera] giunti alle porte della Città di Pavia, quai subalterni, e mandatarj dei pochi Cittadini Pavesi rimasti in Città, ed accorsi ad incontrarli, ne avessero fatta a questi la consegna del detto Santo Deposito loro dovuto, e ritirati tutti, anzi rivolti indietro i loro passi, lasciato avessero ai soli pochi Cittadini Pavesi l'onore, la consolazione, il diritto di trasportarlo, e collocarlo nella Chiesa di San Pietro, la quale essa pure non era di loro ragione, ma del Re medesimo, ed annessa al di lui palazzo. Non v'ha altro scampo, *o non furono i soli Pavési, e non*

altri che affidarono, e deposero nella Basilica di San Pietro il Sacro Deposito, oppure è necessario ammettere la supposizione ennunciata, la quale ripugna al buon senso, al contesto, alle stesse espressioni della lettera, all' opinione comune degli Storici (1), che asseriscono essere stato Luitprando, e non altri, che abbia deposto il Santo Deposito nella Basilica di San Pietro, arricchita da lui di molti fondi, e doni, e per fino di un magnifico Monastero, onde fosse meglio ufficiata tale Basilica, a cui egli stesso interveniva anche di notte, qual' altro de' Sagri Ministri pel sommo contento di avere il corpo di S. Agostino nella *sua Basilica* chiamata perciò nelle Storie, e nei Diplomi: *Regia Basilica*.

---

(1) Paulo Diacono de Gestis Longobardorum lib. 6. cap. 48. *Luitprandus .... ossa Augustini Episcopi .... accepit, et transtulit in Urbem Ticinen., ibique eum honore debito condidit*. Si possono vedere altri presso M. Fontanini in lib. cit. cap. 7., e 8. Il Muratori poi nel lib. cit. al cap. 8. decisamente scrive, *che il corpo di questo glorioso Santo fosse riposto dal Re Luitprando nel Tempio di San Pietro in Cœlo aureo..... è verità confessata da tutti, ne si dee, ne si può mettere in controversia*.

29. Sempre coerente al ſuo impegno l'Autore produce nei §. 8. e 9. il teſtimonio dell' anonimo Strozziano, e di Filippo Limoſiniere, e deciſamente afferiſce, che eſſi *confermano, che fu opera dei Paveſi il Depoſito, e la conſegna di quel ſacro Pegno in eſſa Baſilica*, anzi, con una deſtriſſima parenteſi, pare voglia avvalorare tale aſſerzione colla autorità ſempre riſpettabile di Monſignor Fontanini. Il dotto Prelato però in tutto l'egregio di lui libro *de Corp. S. Auguſtini* mai, e poi mai ha enunciata tale propoſizione, che anzi dà come coſa mai dubitata il Depoſito fatto dal Re Luitprando in San Pietro, e ſi ſerve ad enunciarlo delle parole di Beda = *Auguſtinum a Rege Luitprando honorifice, et cum debito tanto Patri honore conditum* = (1), e poichè l'Autore ripete il teſtimonio dei ſuccitati due Scrittori del Secolo XII. colle parole riportate da Monſignor Fontanini, ſarà permeſſo riportare da queſti il loro ſenſo, il quale in ſoſtanza corriſponde all'accennata lettera dell'Arciveſcovo Pietro, ſenza che ſiavi anche rimoto indizio del Depoſito, e conſegna fat-

(1) De Corp. S. Auguſtini cap. 15.

ta dai Paveſi = *Philippus Elemoſinarius, cumque eo anonymus Altiſſiodorenſis in Chronico Strozziano.... eadem fere, ac Petrus ille Mediolanenſis, de translatione Oſſium Auguſtini litteris tradiderunt = Philippus ergo in vita Auguſtini pag. 726. ſcribit Luitprandum in honore B. Petri Apoſtoli trans muros Civitatis Papiæ Baſilicam ædificaſſe, quam inſignem ornatu Regio Cœlum aureum nominavit, cumque eidem Baſilicæ amplius ornandæ ſollicitum ſtudium impenderet, corpore Sancti Auguſtini illam ornare decrevit. Ajebat enim Eccleſiam ſuam digno fulgore clareſcere, ſi tanto mereretur theſauro clareſcere.* (1)

30. Si aggiunge il teſtimonio di Vincenzo Bellovacenſe, di cui ſubito dopo citati li due Scrittori or nominati, così ſcrive lo ſteſſo Monſignor Fontanini = *Rem eamdem perſequitur Vincentuis Bellovacenſis = unde manifeſtum redditur, eos ex uno priſco fonte ſuam narrationem hauſiſſe. Hi tamen omnes Oliradum in dictum præterierunt.* = Ne avvi indizio della decantata opera dei Paveſi. (2)

---

(1) Cit. lib. Cap. 13.
(2) Cit. lib. Cap. 14.

31. Si accennò che sembrava presa con destrezza a profitto l'autorità di Monsignor Fontanini, ora senza riserva l'Autore và avanti, e scrive, *che un Gran Letterato* [il Muratori] *potè a buon diritto avanzare, che quel preziosissimo Sacro Deposito, che la pia ansietà del Re Luitprando con immensa profusione d'oro avea salvato dai Saraceni fu donato alla Città di Pavia, dove i Cittadini l'amano, e l'apprezzano*: dovea scrivere secondo il testo, *e che si sà; che i medesimi Paveſi amavano, ed apprezzavano più che la propria vita, e di questo dono e diritto della Cittadinanza Paveſe potè farne un fondamento di gran parte di un suo libro*.

32. Il Muratori avea assunto di provare essere dubbioso che fosse di S. Agostino il Corpo ritrovato l'anno 1695. nello Scurolo di San Pietro in Ciel d'oro. A due argomenti principalmente riduce gli eruditi suoi dubbj; al luogo cioè del di lui sepolcro, il quale, giusta l'espressione dell'Aulico Ticinese, era profondo, e secretissimo, e tale non gli sembrava il Mausoleo scoperto: il ritrovarsi altresì questo d'accesso facile a potersi rubbare il Sacro Deposito, non lo giudicava conforme *alla pietà*,

alla ſtima, alla venerazione, alla ſagacità, alla prudenza del Clero, e del divotiſſimo Popolo di Pavia, che tale Sacro Depoſito foſſe tanto espoſto ad eſſere portato via, come scrive avvenuto del Corpo di S. Epifanio Vescovo di queſta Città. Con queſto argomento, che riproduce in molti capi, e sotto diverse modificazioni, mai il Muratori ha riconosciuto alcun diritto nella Cittadinanza Pavese; infatti in tutto il di lui libro nomina bensì promiscuamente *Clero, e Popolo di Pavia*, mai il Corpo Civico, mai usa parole indicanti diritto ad eſſo competente. Può egli ben dirlo l'Autore; può citare li nove capi del detto libro, ed aggiungervi anche un &c., ma tali capi riletti attentamente, ſicome il libro intiero, non presentano idea alcuna di diritto della Città, e del di lei Corpo Civico: e la parola *dono* usata dal Muratori, non importa già vera donazione, come intende, e scrive l'Autore, ma soltanto *dato, e collocato in Pavia* infatti nominando lo ſteſſo Muratori al cap. 37. tale Sacro Depoſito, così scrive, = *del tanto venerato Protettore della Regal Città di Pavia a lei dato per ſingolar privilegio del Cielo*, = ed al cap. 39. chiama = *fortunato il Popolo di Pavia*, *a*

cui Dio aveva donato uno dei più belli ornamenti del Criſtianeſimo = espreſſioni ſicuramente, le quali eſcludono qualunque idea di donazione, e nella sua causa, e nel suo effetto.

33. Colla lettera dell' Arcivescovo Pietro ſtabilisce il titolo del dominio, e del patronato della Comune, e lo colloca nella donazione di Luitprando, e nella consegna del Sacro Depoſito fatta dai soli Paveſi, e non altri: prosegue ad esporre riconosciuto lo ſteſſo dominio da Filippo Limoſiniero, dall' Anonimo Strozziano, da Vincenzo Bellovacense, da Monſignor Fontanini, dal Muratori: non ſi poteva tenere metodo di ráziocinio più ingegnoso, e seducente: ma il punto ſtà, che tutte le dette teſtimonianze, come ſi è dimoſtrato diſſopra, nemmeno per ombra somminiſtrano idea alcuna della fatta donazione, e consegna, e del riconosciuto dominio, anzi escludono affatto tale noviſſima suppoſizion dell' Autore: eppure queſt' è l'unica ſtrada, ch' egli ha battuto, e continua a tenere in tutto il suo scritto, ſtrada, che lo ſteſſo Muratori in altra conſimile circoſtanza (1) = chiama *apparato di erudizione*,

(1) Loc. cit. cap. 40. pag. 101.

e di ſuppoſti per buttar polvere negli occhj a chi legge: aggregato di ſole immaginazioni, propoſto nondimeno con aria affatto deciſiva per ottenere comunque ſi poſſa la vittoria della cauſa, e il premio della vittoria. =

34. Corrisponde a queſto metodo la narrazione, che fa al §. 10. del modo, con cui S. Egelnoto ebbe in Pavia l' oſſo del omero ſiniſtro del noſtro Santo: per persuadere ai Lettori la vendita, o la gratuita conceſſione di detta reliquia, affaſtella, e cita in più numeri rispettabili Scrittori nominati con varj altri dal Padre Berretta, e da Monſignor Fontanini nei luoghi da lui pure citati, e sebbene ſi attenga al sentimento dei più sani Critici, che tal conceſſione fu dono, e non vendita, che lo ſtorico Guglielmo ha malamente confusa l' acquiſizione dell' intiero corpo del Santo fatta a gran prezzo in Sardegna dal Re Luitprando con la poſteriore affatto gratuita del solo oſſo del manco braccio, procuratoſi in Pavia dall' Arcivescovo Egelnoto, tuttavia conchiude, che = *il fatto di queſta qualunque o donazione o vendita s' attribuisce comunemente non a que' Benedettini, ma bensì ai Paveſi habentibus jus ad rem, come ſi esprime il lodato Padre Beretta,*

diritto, che .... viene ad ogni modo a risultare in ultima analisi, ch' eglino come proprietarj potevano a lor talento disporre del Depoſito del Santo = Poteva per altro l' Autore ommettere con tutta riputazione queſto intiero §, eſſendo opinione deciſa fra gli eruditi, (1) confermata anche da Benedetto XIII. (2) che fu il Pontefice Benedetto VIII. che donò ad Egelnoto tale reliquia, trovandoſi in Pavia nell' anno 1022.

35. Pare poi che ſia del tutto gratuita l'aſſerzione, che la donazione, o vendita *s' attribuisce comunemente ai Paveſi*: Lo ſteſſo Padre Beretta nel luogo da lui citato così ſcrive = *Etenim Monachi mei cuſtodes tantum, qui plane sacrum tradiderunt os* = furon dunque i Benedettini, e non i Paveſi, che consegnarono la reliquia ad Egelnoto: è vero che soggiunge il Padre Beretta *Rectorum Urbis accedente*

---

(1) Fontanini Loc. cit. cap. 41. = Benedictus VIII. Ticini concilium habet, et brachium Auguſtini Egelnoto concedit.

(2). Conſtitut. Apoſt. X. Kal. Octob. Ann. 1728. = os brachii ſiniſtri ..... Ticini a fel. mem. Deceſſore Noſtro Benedicto Papa VIII. B. Egelnotho Primati Cantuarienſi dono traditum fuerat.

consensu =, ed usa altrove l'espressione = *habentibus jus ad rem* =: procedendo però senza prevenzione, versatissimo, ed erudito nelle cose patrie, poteva pur rilevare, che tali asserzioni, sebbene ipotetiche di quello Scrittore, erano poi uniche, e senza il necessario corredo di testimonianze, e di prove, che le rendessero verosimili: poteva valutare ciò, che scrisse in proposito il P. Abbate Bellini (1) nella sua al P. Beretta = *Hæc omnia ad corticem hujus traditionis affricisti, prætermittendo pretium hoc, ut ais, erogatum Urbis Rectoribus modo, modo tuis Monacis, modo gratis S. Pignus ab iisdem concessum facis; hæc inquam prætereo, quæ contentionis avidus, & litigiosus continuo suscitas, & medullam hujus traditionis inscrutando nihil a te productum sentio pertinens ad demostrationem requisitam* =

36. Fa molto caso l'Autore nel §. 11. dei Brevi di Onorio terzo, e di Gregorio IX., nei quali si narra, e si conferma la cessione, e si descrive il possesso dato ai Canonici della Congregazion di Mortara del Monastero, e del Tempio di S. Pietro in Ciel d'oro ufficiato

(1) Respons. Apolog. Cap. 19. pag. 200. e 201.

quasi fino all' epoca del primo Breve dai Benedettini, perchè appunto in tali Brevi si legge richiesto, e prestato il Consenso del Vescovo, del Clero, e del Popolo : e poichè per incidenza si nomina in essi la Chiesa = *ubi corpus B. Augustini nosciturr requiescere* =, e si ingiunge che tale cessione sia eseguita *sine scandalo*, suppone li Papi timorosi qualche opposizion nei Pavesi, e fa quindi un argomento in conferma del suo assunto. Tutta la Storia però del fatto, la lettera dei Brevi riflettono il Monastero. Si riporta qui sotto il secondo Breve di Onorio III. dell' anno 1223. di espressioni consimili agli altri due successivi di Gregorio IX. (1): dunque la Comune aveva

(1) *Dilectis filiis Præposito, et fratribus Mortariensibus . . . . . Ut caput domus vestræ ad prædictum Monasterium ubi Corpus B. Augustini noscitur requiescere, transferremus . . . . . Præfatus vero Episcopus Taurinensis juxta ipsius legati mandatum personaliter ad Papiensem Civitatem accendens, et super dicto negotio diligenter inquirens Episcopi, Cleri, et Populi voluntatem, omnes in hoc invenit unanimes, et concordes; et cum . . . . . respondissent quod hujusmodi translationem plurimum acceptabant . . . . . Taurinensis idem . . . . Monasterium ipsum cum omnibus . . . . pertinentiis suis domui Mortariensi, libere, et absolute ea, qua fungebatur auctoritate concessit* = *Penot. loc. cit. lib. 1. cap. 60. pag. 207.*

dominio, proprietà, e patronato sul Monaſtero medeſimo? E se l' aveva, come mai i Papi ne disponevano da soli, come di oggetto di libera loro giurisdizione richiedendo soltanto l'altrui consenso: eppoi sono ſtati nominati il Vescovo, ed il Clero di Pavia prima del Popolo, se ſtaſſe l' argomento addotto per giovare alla di lui causa, dovea produrre qualche poſterior atto di rinuncia fatta dal Vescovo, o dal Clero a favore della Città, onde convalidare il famoso di lei diritto, oſſia de' suoi Rappresentanti. Non ſi è egli avveduto di queſta difficoltà, ne ha calcolate le conseguenze, le quali derivano da tale suo argomento di proprietà in forza dei suddetti Brevi; non prevenuto avrebbe ſicuramente dubitato, che il richieſto consenso foſſe generalmente prescritto dalle dispoſizioni canoniche nelle erezioni dei Monaſteri, o loro ceſſioni ad altri ordini regolari, avrebbe rilevato tanto appunto ſtabilito ſino dai primi tempi. Li PP. del Concilio generale di Calcedonia celebrato l' anno 452. nel Canone 4. Azione 1. avevano dispoſto, che nella erezione dei Monaſteri ſi aveſſe prima il consenso del Vescovo Diocesano, e del Signore Territoriale: Carlo Magno ne ſuoi ca-

pitolari sanzionati l' anno 804., prescrive oltre gl' accennati consensi, anche il riguardo alle Chiese già esistenti, ai loro diritti, che vuol dire il consenso del Clero Avrebbe rilevato, che intanto è stata forse esplorata la voluntà del Popolo di Pavia, perchè in quell' epoca si regolava Pavia da sola appari delle altre Città vicine, con governo Repubblicano, salvi li Supremi Imperiali Diritti. Informato così, avrebbe conosciuto necessario secondo le disposizioni canoniche, quanto era ingiunto nei Brevi, e a doppio titolo si sarebbe astenuto dal formare il raziocinio indicato, si perchè trattavasi in essi brevi non del Sacro Deposito di Sant' Agostino, ma del Monastero di San Pietro, come anche per essere il consenso richiesto non esigenza, o prova di dominio, e patronato, ma punto di disciplina canonica universalmente osservata.

37. Sembra potesse ommettere le espressioni finali di quel periodo, usate, per insinuare richiesto, e prestato dalla Comune il suo consenso nel 1509. = *misure a un dispresso tenutesi anche nel* 1509. *nel sostituire a questi* [li Canonici di Mortara] *li Canonici Lateranesi, come riscontrasi dal loro atto di possesso*

conservatoci dal Penotti = giacchè niuna di tali misure ſi rileva nell' intiero atto riportato dal Penotti: ſi rileva ſoltanto in eſſo atto, che *il Cardinale Riario Commendatario del Monaſtero di San Pietro, la cui Chiesa, era anche chiamata di Sant' Agoſtino*, dopo la traslocazione del di lui corpo, conoscendo la grande divozione = *totius fere Criſtianæ Religionis erga ipsum Sanctum* =, era venuto in determinazione di cedere il Monaſtero, e la Baſilica ai Canonici Lateranenſi, ſicuro che eſſi, per la loro regolare oſſervanza avrebbero promoſſa, ed aumentata la divozione verso il Santo = *profecto in maximum devotionis, et etiam viſitationis aumentum, nedum Populo Papienſi, sed etiam aliis exterioribus Populis diversarum Mundi partium* (1) Non avvi in eſſo atto, indizio, o parola di conſenſo, o richieſto, o preſtato dal Popolo di Pavia, di cui unicamente ſi scrive = *Animos eſſe anxios* = di vedere effettuata l'introduzione di tali Canonici; tale consenso poi non era in alcun modo neceſſario, trattandoſi di ſoſtituire non un altro Ordine Regolare, ma ſibbene ai Canonici Regolari

(1) Penoti Loc. cit. lib. 3. cap. 36. pag. 714.

della Congregazione di Mortara, altri riformati.

38. Per abilitarsi sempre più l' Autore ad aggiungere altri atti del da lui preteso riconosciuto diritto del Pubblico, narra nel §. 12. il furto fatto del Corpo di S. Epifanio celebre nostro Vescovo: indi esaggera il timor de' Pavesi, che venisse loro tolto il Sacro Deposito di Sant' Agostino, e le successive premure di occultarlo nelle tristi vicende, alle quali andò pur troppo soggetta la nostra Città, riferite dal Muratori (1) e che descrive nei §. 13. 14. 15.: nel successivo §. 16 poi soggiunge di *non opporsi male attribuendo all' anno 1263. l' occultazione delle sagre spoglie, e ciò sul sospetto che desse fossero o predate da Francesi .... o a medesimi concesse da quel Pontefice Urbano IV. loro Nazionale, e fautore, e tali fatti = qualunque ne sia stata l' epoca, e qualunque il motivo, gli annuncia eseguiti unicamente dai Pavesi quai veri e soli proprietarj, o patroni del Deposito medesimo* = Poteva l' Autore versato nella Storia Patria ommettere con tutta riputazione tai timori, e tali traslocazioni dai più celebri Critici dimostrate false, e derise =

(1) Muratori Luog. cit. cap. 25 pag. 62. 63.

Quem enim metum Gallorum obtundunt, cum ſomniis reputandum facile vides = numerizzate indi le sognate traslazioni, fra le quali anche la succitata del 1263. prosegue = *At fabulas iſtas aniles, ſero nimis excogitatas, & male compactas, prorſus convellunt eorundem ſæculorum teſtes Pontifices & Epiſcopi Ticinenſes uſque ad noſtram ætatem una voce diſertum de Auguſtini corpore in Confeſſione ſervato teſtimonium perhibentes. Riſum in re tam gravi tenere vix poſſumus, ubi iſtum Gallorum metum . . . . . recogitamus* = così scrive un Letterato celebre, anche preſſo l'Autore, e da lui le tante volte citato (1). Qual argomento adunque può egli iſtituire di un fatto, che altro erudito Scrittore qualifica dedotto *e coenoſiſſimo fonte* (2) per appoggiare il suppoſto suo diritto di proprietà, e di patronato.

39. Paſſa indi a citare nel §. 17. l'Anonimo, o l'Aulico Pavese Scrittore accreditato del Secolo XIV., il quale fa veramente onore alla noſtra Patria, e ſi felicita d'avere trionfalmente dimoſtrato col di lui teſtimonio il pre-

(1) Fontanini loc. cit. cap. 17.
(2) Sassi Epist. Apolog. in Coll. Actor. Tom. 2. p. 6.

teso diritto di dominio e di patronato. Manco male però sarebbe, se quì soltanto si fosse ingannato, e la descritta divozione grandissima del Popolo di Pavia verso S. Agostino, gli avesse fatto travedere nei Pavesi sollecitudini di patronato, piuttosto, che di affettuosa, ed impegnata venerazione al Santo: se non che avea egli l'Autore per le mani la raccolta degli atti, fatti nella causa dell'identità, in cui stan registrate le più erudite, e dotte Scritture di celebri Autori, li quali hanno a fondo esaminati tutti li monumenti, e le memorie relative al Sacro Deposito, perchè non degnarsi di osservare, qual sia presso di essi il genuino senso dell' Aulico Ticinese? Avrebbe sicuramente riconosciuto, che ben diverso è il senso del detto Scrittore, da quello ch'ei ne presenta = *Precor Lectorem* [così scrive il dottissimo Sassi] *ut puris, & quietis oculis textum attente inspiciat . . . . . ut sensus clarius pateat, adverto Aulicum Ticinensem in ejusdem capitis exordio apertis verbis testari, ætate illa, qua scribebat, Beati Augustini corpus* [*non secus, ac in sua Ecclesia illud Beati Syri*] *in Crypta jacuisse, quæ confessionem haud dubie significat, cum illud Sancti Syri in Confessione esset; non*

ergo ad lapidem ſignatum, ubi nulla eſt Crypta ſeu Confeſſio, tranſlatum a Civibus fuerat. Adverto inſuper nullam his mentionem injici de recluſo primævo Sepulcro, aut detracta ab antiqua Sede Arca Oſſium cuſtode; nullam de excavata ibidem, aut alibi in profundam foveam tellure, quod certe ob rei novitatem, & ad commendandam celebrius concivium ſuorum diligentiam, innuendum ſaltem ab hiſtorico erat. Vis itaque univerſa hujus teſtimonii ſita eſt, non in tranſlatione aliqua, de qua ne verbum quidem, ſed in occluſo in eadem Crypta Sancto corpore per tale artificium . . . . . Porro tale artificium in reperto Corpore patuit (1).

40. Non contento l' Autore di avere inſinuato il coſtante esercizio di dominio, e di patronato sulle sacre spoglie, a coſto perſino di spacciare per indubitati, fatti, dai più sani Critici riconosciuti insuſitenti, e men veri, e per effetti di diritto, pratiche di disciplina canonica usate in altri oggetti, collo ſteſſo ſtile deciso continua ad accumulare alle già riferite, ulteriori suppoſizioni più vivide, e più amene, trasformando perſino l' oggetto delle memorie, che adduce.

(1) Sassi loc. cit. pag. 27.

41. Narra adunque nel §. 18., che *Guglielmo Amidani di Cremona Generale degli Eremitani tentò d' impetrare dal Pontefice Giovanni XXII. il Depoſito del Santo per trasportarlo altrove*, e cita nel §. 19. a garanzia di tale fatto le parole di Fra Giordano altro lor Generale riportate dal dotto Padre de' Gregori pure Eremitano preſſo il Bellelli, e prima di lui dal Penotti. A queſto fatto sebbene del tutto eſtraneo alla causa del preteso diritto, ciò non per tanto l' Autore, con una immaginosa aſſerzione vi aſſocia la lettera de' Paveſi scritta li 13. Aprile 1327. allo ſteſſo Pontefice, e chiama tal lettera *di querela*, e la presenta scritta *dai Paveſi conscii di queſti disegni degli Eremitani annunziando al Pontefice ſteſſo, che eſſi Religioſi per il meditato trasporto corsero il rischio di una sommoſſa popolare*.

42. Il Beato Giordano riportato dai citati de' Gregori, e Penotti, nel riferire il tentativo, o più veramente il penſiero del Generale Amidani di trasportare altrove il Sacro Depoſito, scrive, che con miglior conſiglio = *petiit Ordinem ſuo Patri, ac Capiti in eodem in quo quiescit loco copulari* = (1). Il Penotti

(1) De Gregori nel Luogo cit. nella memoria §. 19.

poi riporta la Bolla di Giovanni XXII. datata XIII. Kal. Februarii 1327. dell' erezione del Convento degli Eremitani preſſo la Baſilica di S. Pietro, indi descrive le controverſie avvenute fra gli ſteſſi Eremitani, e li Canonici reſidenti in quel Monaſtero; Canonico regolare egli pure il Penotti soggiunge, che gli Eremitani medeſimi ſi maneggiarono preſſo la Santa Sede, affinchè dal Monaſtero di San Pietro veniſſer tolti li suddetti Canonici = *iidem* (*gli Eremitani*)... *prædicti Joannis XXII. aſſumptione ad Romanum Pontificatum in spem elati ad Sedem Apoſtolicam accendentes, mediante Fratre Gullielmo de Cremona illorum tunc Generali supplices rogaverunt, Abbatem, et Canonicos ex dicto Monaſterio ejici, illudque cum Eccleſia solis Eremitis tradi .... Conſtant hæc omnia primo*, e cita la narrazione del Beato Giordano: *conſtant secundo*, e riporta alcune annotazioni scritte, ed eſistenti nell' Archivio del Monaſtero di San Pietro. *Conſtat tandem hæc ipsa veritas ex litteris ad eumdem Romanum Pontificem a Prætore, ſive Poteſtate, Ancianis .... Civitatis Papienſis in hanc formam, et ob hanc eandem causam miſſis die XIII. Aprilis Anni* 1327. = e riporta tal lettera intiera, che è commenda-

tizia, non *di querela*. Infatti nell' ultimo periodo, il quale tutto abbracia l' oggetto di tal lettera, così sta scritto = *Vere Sanctissime Pater, et Domine, domus ipsa Venerabilis Sancti Petri, ob devotionem magnam illius Reverendissimi corporis Beatissimi Augustini, Dominus Abbas, Fratres, et Conventus ejusdem propter ipsorum honestatem, et vitam laudabilem, et regularem observantiam, hospitalitatem, eleemosinarum exhibitionem continuam, et alia ipsorum opera pietatis, salva reverentia cæterorum, præ cæteris diliguntur, et ipsorum exigentibus meritis laudabilibus ne dum a Papiensibus, sed etiam a quibuscumque bonis venerantur personis* = (1). Può verificarsi da tutti, che il Generale Amidani deposto il pensiero di trasportare altrove il Sacro Deposito impetrò, ed ottenne la Bolla dell' erezione del Convento spedita tre mesi circa prima venisse rimessa tal lettera, e può finalmente rilevarsi da tutti, che egli è questo un aggregato di erudizione, e di supposti, non già prova, od indizio del preteso diritto.

43. Anche la pietà, e la religiosa munificenza dei nostri maggiori divotissimi di Sant'

(1) Penotti Loc. cit. Lib. 1. cap. 63. pag. 201. 212.

Agoſtino inteſi, e ſolleciti a promovere la di lui venerazione, è chiamata dall' Autore a ſuſſidiare il preteso suo diritto: presenta quindi nei §. 20. 21. e 23. alcune largizioni praticate, e ſtabilite dai Reggenti queſta Città nella ricorrenza della feſta del Santo, ed a favore degli Eremitani per abilitargli a solennizzarla; e le riporta quai atti di rimunerazione per la cuſtodia del Sacro Depoſito dal Pubblico loro affidata. Se ſi foſſe compiaciuto di comunicar le espreſſioni dei decreti da lui citati, ſi sarebbero ſicuramente rilevate tali largizioni, sollecitudini, e sole pratiche di divozione, non già *misure protette da un titolo di decisa proprietà*; ſiccome ſi riscontrano nell' altro Civico Decreto fatto l' anno 1503.; [come riferisce il citato Padre de' Gregori preſſo il Bellelli] (1) di ricorrere a venerare il glorioſiſſimo corpo del Santo per eſſere liberati a di lui interceſſione dal flagello della peſte = *recurrendo ad ejus glorioſiſſimum Corpus* =.

44. Poteva l' Autore, e sarebbe ſtata opera aggradita da tutti, riferire altri atti di divozione del Corpo Civico verso il Santo. L' antichis-

(1) Bellelli Collect. Actor. Tom. 1. pag. 379.

ſima consuetudine conservata, e praticata ſino all' anno 1800. incluſive, d'intervenire lo ſteſſo Corpo Civico alla Meſſa cantata nel giorno titolare del Santo Prottetore, ed ivi fare in di lui onore l' obblazione riconfermata dalla Proviſione con Decreto dell' anno 1507. (1): L' altro Decreto di celebrarſi ogni giorno in perpetuo la Santa Meſſa all' altare del Santo colla limoſina da somminiſtrarſi dal Pubblico.

45. Si è avveduto l' Autore, che a ſtabilire la pretesa proprietà, o patronato non baſtava di afferire deciſamente, che i pochi Paveſi rimaſti in Città depoſitarono nel 722. il Sacro Pegno nella Baſilica di San Pietro, e che facilmente i suoi lettori non ſi sarebbero persuaſi sulla di lui parola, che Luitprando abbia loro donato il sagro Corpo: a rendere pertanto veroſimile tal donazione, tuttochè senza prove, và avanti, e scrive nel §. 22. che = *L' Auguſto Carlo Quarto Principe ſi di noi benemerito, voglioso nel 1355. d' aver seco in Praga il corpo di San Vito Martire, che per donazione di Aſtolfo Re de' Longobardi da noi poſſedevaſi poſto nel maggiore altare della Chie-*

(1) Bellelli Loc. cit. pag. 369.

sa di San Marino presso que' Benedettini, delegò il nostro Vescovo, e i due di Vicenza e Bergamo insieme a due suoi Aulici Cappellani a chiederlo ai Paveſi, = e cita alcune espreſſioni dell'Imperiale Diploma 22. Gennajo d'eſſo anno recato da Bollandiſti. Anche quì ſi dispensa l'Autore dall'addur prove della donazione di Aſtolfo, la quale nemmeno per ombra è indiziata in tal Diploma: che se invece di riportarne un tratto, vi aveſſe aggiunto l'antecedente periodo, svanirebbe intieramente tale aſſerzione, e ſi rileverebbe soltanto, che quel Re ha collocato in Pavia il corpo del Martire San Vito = *in Civitate Papienſi in Monaſterio Sancti Marini Ordinis Sancti Benedicti in majori altari Inclytus quondam Aſtulphus Lombardorum Rex ab annis octingentis circa caput et corpus Beatiſſimi Viti Martiris, et Patroni noſtri eximii mira cum devotione et honorificentia collocavit* = (1): ecco dove nasce, e termina la decantata donazione di Aſtolfo. L'aſſenso poi dei Nobili, dei Prelati, dei Cittadini richieſto a nome dell'Imperatore per trasportare quelle Sacre spoglie, nient'altro

(1) Bolland. Acta Sanctor. loc. cit. = Muratori Loc. cit. cap. 25. pag. 65.

prova, se non che erano esse care, ed in somma venerazione presso i Pavesi, e formavano un oggetto della lor vigilanza: in quella maniera, che sarebbe un giusto, e lodevole oggetto della comune vigilanza l'interessarsi, affinchè non si trasportassero dalla nostra Città le sagre spoglie dei Santi Protettori, onde non cessasse nel Popolo l'antica venerazione ad essi prestata, e quindi il merito della loro intercessione presso Dio.

46. Con un tratto maestrevole, ed eloquente scrive l'Autore nel seguente §. 24. = *Dopo tante prove, che senza più stabiliscono nel Pubblico di Pavia un vero diritto di proprietà, o di patronato sul Deposito e sull' Arca del Santo Vescovo d' Ippona Agostino, sembra superfluo il discendere a quelle, che presentanci le storie, e i monumenti de' tempi a noi più vicini* = Avvezzi a leggere nella memoria li documenti ancorchè minimi, ed estranei tratti dagli Archivj Municipali, dei quali nel §. 2. della sua memoria protesta di non volere per ora valersi, non farà sorpresa, che tutti li monumenti esponga dei tempi ultimi, sebbene per ornamento di stile, più che per persuasione li chiami superflui.

47. Ma poichè dopo tanto sforzo d' ingegno, d' applicazione, e di arte finiſſima nel riferire le sue prove della pretesa proprietà, o patronato, niuna ne ha addotta, la quale, anche solo di congruenza, s' accoſti al di lui intento, e spogliati li monumenti citati dalle estranee tinte e ridotti al genuino loro senso, alla grammaticale ſignificazione delle voci addoprate, all' opinione decisa degl' Autori, tutti e ciascun di eſſi non hanno a fare colla propoſta quiſtione, della proprietà, o patronato; ciò non pertanto ſi oſſervino le ultime prove, che, in ragione di ſtile, e dell' arte di persuadere, dovrebbero eſſere convincentiſſime, sono però appar delle altre suppoſte, e inconcludenti.

48. Riferisce sebbene di data a noi molto rimota la convenzione fra la Città noſtra, e il Duca Francesco Sforza = *che i Paveſi vollero per patto atterrate le mura della Cittadella, onde foſſe a noi libero l' acceſſo a quel noſtro sacro Depoſito* = Tale sollecitudine dei noſtri maggiori prova la lor divozione verso il Santo Prottetore, nel procurarſi il modo di viſitare senza difficoltà le sacre di lui spoglie, non già il preteso diritto di proprietà, o di patronato; anche quì la relazione, che presen-

ta l' Autore è un pò alterata: Due erano gli oggetti dell' addomandato atterramento; il primo affinchè la Città riusciſſe più ampia, ed eſtesa, l' altro per continuare gli atti della venerazione al Santo: Ecco le precise parole = *Item ad hoc ut Civitas Papiæ magis ampla remaneat, liberque remaneat acceſſus ad Eccleſiam Beatiſſimi Auguſtini Patroni, et Defensoris hujus Civitatis, et resultet devotio Beatiſſimi Sancti* = (1).

49. Paſſa indi l' Autore dall' anno 1447., epoca delle convenzioni citate, all' anno 1728., in cui venne dichiarata l' indentità del Corpo di Sant' Agoſtino, e descrive la gioja del Pubblico in tal occaſione, e pare voglia inſinuare, che da lui ſia ſtata, e promoſſa, ed ottenuta la deciſion favorevole di eſſa causa. Che ſia ſtato consolato il Corpo Civico, e tutta la Città noſtra in tale fortunata circoſtanza, ella è una verità di fatto a tutti notiſſima, e da molti di noi intesa colla voce di varj Concittadini spettatori, e partecipi di tale comune contento. Che se tal gioja ſi riferiſſe quaſi

(1) Capitula typis edita Archiv. Capit. Diversa pro Cathedrali.

che gli Rappresentanti il Pubblico aveſſero promoſſa, ed ottenuta la deciſione, queſto non corrisponderebbe alla verità dell' occorso, giacchè gli Rappresentanti [come è ſtato notato diſſopra al num. 13.] mai ebbero parte in tutta la serie della causa, e nella di lei deciſione, e ſi reputavano eſſi allora felici nel conservare, e tramandare ai loro Concittadini l'antica divozione al Santo, alieni mai sempre dall' addure ragioni insuſſiſtenti di mal appoggiati diritti: Le eſpreſſioni poi del Padre Beretta ſignificanti la gioja per la deciſion favorevole, sono ſtate da lui scritte ventott' anni prima della pubblicata dichiarazione, e fece quello scrittore uso di tali eſpreſſioni, alludendo al caso della deciſione futura, per cui era impegnato a rispondere ai dubbj del Padre Bellini (1).

5o. Eſpoſta con deſtrezza tale vittoria, soggiunge = *per indulto Pontificio serba* [il Pubblico] *preſſo di se una diſtinta chiave, la quale, ove non trattiſi di ſemplice, o di prezzolato cuſtode, è sempre riguardata qual ſimbolo di dominio* =,

(1) Lychnus Cronologicus in praefat. respondentis §. 2. Id. August. Ann. C IↃCC.

e pare voglia insinuare essere stata accordata la chiave in rimunerazione dell' opera prestata nel riportar la vittoria, o per non defraudarlo del suo diritto. La chiave però soltanto nel 1729., molti mesi dopo la decisione è stata benignamente accordata ai Reggenti il Pubblico, a titolo onorifico di maggior custodia, come essi stessi supplicarono il Santo Padre Benedetto XIII, non già a titolo, od a simbolo di Dominio. Sa egli pure l'Autore, che mai può accordarsi a chicchessia un simbolo di dominio su ciò, che non cade in dominio, ed in proprietà, siccome appunto sono le sacre Reliquie; ne può ignorare, che si accordano tante volte le chiavi ad onore, a sicurezza, a vigilanza.

51. Prosegue colla studiata sua pretensione a ricordare il sigillo del Pubblico apposto al Sacro Deposito, e vuol questo pure, e chiama *nuovo argomento di proprietà*. Nell' atto però della concessione, ed apposizione della chiave a favore del Pubblico (1): nel trasporto del Sacro Pegno alla Cattedrale (2) soltanto fu apposto il sigillo di Monsignor

(1) Instrum. 13. Maggio 1729.

(2) Instrum. 8. Novembre 1733.

Veſcovo Pertuſati. Nell' atto ſibbene della reſtituzione del Sacro Depoſito alla Confeſſion di San Pietro in Ciel d' oro eseguita l' anno 1734. vennero per la prima volta impreſſi sui piombi, che fermavano le chiavi di ferro appoſte all' urna eſteriore di marmo, li ſigili del Veſcovo, dei Canonici Regolari, degli Eremitani, e della Città, non già sulla caſſa marcata col solo ſigillo Veſcovile. Tanto avvenne nelle succeſſive ricognizioni fatte nel 1736., e nel 1785. (1). Così parimenti nel 1786., in cui fu trasportato il Sacro Depoſito nella Chiesa del Gesù, venne impreſſo soltanto il ſigillo di Monſignore Arcivescovo Vescovo Olivazzi (2), e fu nel 1787. per la prima volta marcata la terza caſſa col ſigillo anche del Pubblico (3). Che se dal ſigillo argomentar si poteſſe, come pretende l'Autore, il diritto di proprietà, andrebbe in fumo il decantato diritto, che egli scrive ormai da undici secoli competente al Pubblico, e converebbe riddurre il

---

(1) Instrum. 23. Aprile 1736. = Instrum. 22. Luglio 1785. A. V.

(2) Instrum. 5. Ottobre 1786. A. V.

(3) Instrum. 8. Gen. 1787. A. V.

di lui poſſeſſo a pochi anni, a confronto del più antico, il quale per egual titolo competerebbe al Veſcovo.

52. Continua ad accennare, che = *in tutti gli atti di viſite, e ricognizioni di queſte sagre Spoglie fu ſempre* [il Pubblico] *sì da proprj Veſcovi, che da Governatori invitato, riguardato come quegli, che vi aveſſe il primario intereſſe* = Nove ſono gli atti di visite, e di ricognizioni (1) eseguite dall' anno 1695. sino al Maggio 1729., in cui il Pubblico ebbe la chiave, nè mai li di lui Rappresentanti sono ſtati invitati, od intervennero a tali atti, meno furono riguardati aventi non solo il primario, ma la sola apparenza pur anche d' intereſſe: Lo ſteſſo potrà compiacerſi di riscontrare nei due atti da lui citati 28. *Agoſto* 1728., 27. *Aprile* 1729., nei quali neppure ſi rileva un Patrizio d' allora chiamato a teſtimonio: era poi ben naturale, e ragionevole, che dopo accor-

(1) Atti 1. Ottobre 1695. = 9. Febrajo 1696. = 23. Giuguo 1696. 15. Maggio 1698. 25. Giugno. 26. detto, 28. Agosto, 18. Settembre 1728. 13. Aprile 1729. Archivio Vescovile.

accordata la chiave, dovendoſi queſta usare nelle ſucceſſive viſite, e ricognizioni veniſſe il Pubblico invitato sempre dai Vescovi, ed anche dal Governo nel 1786. e 1787. a presentare la chiave medeſima, il di cui grazioso titolo di conceſſione, forse ad esclusione d' ogni pretesa, o diritto; ſi annuncia quaſi in tutti gli atti = *vigore Brevis Apoſtolici Benedicti XIII.*

53. Addita = che *sul fine del* 1729. *volendoſi dagli Eremitani, e da Lateraneſi dilatare il comune coro di quel tempio con rimozione, e collocamento più ſimmetrico, e dignitoso dell' Arca del Santo, ne presentarono perciò il disegno a queſto Pubblico, e ne chiesero ed ottennero l' approvazione, e il permeſſo* = e cita l' atto sei Dicembre 1730. Nella cartella E. altrevolte nell' Archivio degli Eremitani, consegnata dall' Autore al deputato del Capitolo, ſi ha raccolta, e ſtampata la serie della controverſia insorta per l' erezione del coro: il solo primo §. della supplica presentata per parte degli Eremitani alla Congregazione delegata dei Cardinali, baſta ad escludere ogni idea di chieſto, od accordato permeſſo = *Deſiderando tanto i Religioſi Agoſtiniani, quanto*

i Canonici Lateranenſi della Città di Pavia di collocare con maggior decoro, e magnificenza nella comune Chiesa di San Pietro di detta Città la nobil Arca di marmo, che deve racchiudere le Sacrosante Ceneri, e oſſa del Glorioſiſſimo Dottor della Chiesa Sant' Agoſtino loro Padre, e Legislatore fecero formare un Disegno colonato con eſtenſione di nuovo Coro, qual fin dall' anno 1729. *approvato, e prescelto di comun consenso, e soddisfazione dalli due Superiori di detti Agoſtiniani, e Canonici Lateranenſi; fu dalli medeſimi non solo presentato a Monſignor Vescovo, ma ancora a pubblici Rappresentanti della suddetta Città, che da tutti unitamente fu molto applaudito, e lodato, come proprio, e ben degno per accrescimento dell' onorificenza d' un tal Santuario* =, e lo ſteſſo Decreto ſtorico formato un anno dopo dalla Provviſione unito a tal supplica citato anche dall' Autore porta = *delineationem .... præsentatam, et ab eadem Civitate viva voce approbatam* = (1).

54. A nuovo argomento del preteso diritto soggiunge l'Autore = *che il Pubblico medesimo*

(1) Cartella E. Num. 25. Archiv. Capit.

nel 1733., *vedendo quella basilica convertita da' Francesi in un loro spedale militare, volle di concerto col Vescovo, e malgrado le ripugnanze degli Eremitani e dei Leteranesi, che di là fosse sottrato il Sagro Pegno con surrogarli la Cattedrale* =, e cita l'atto 8. Novembre 1733. Letto tale atto senza prevenzione, si rileva, che in quella circostanza dal Tribunale di Provvisione con suo Decreto inserito nell'atto istesso = *ordinatum fuit, quod* [li Deputati Meda, e Negri della Torre] *verbum faciant Illmo, & Reverendissimo Domino Episcopo, ut pro ejus zelo, & summa pietate modum inveniat dictum sacrum corpus ab irreverentiis removendi* = Ecco ciò, che allora volle il Pubblico; volle dimostrare la pia di lui sollecitudine, la sua divozione verso il Santo, onde fosse sicuro, ed onorato il Sacro Deposito del benemerito suo Protettore = *actum fuit inter Religiosos utriusque Ordinis* [cioè degli Eremitani, e dei Lateranesi, dei quali in tutto quell'atto non può rilevarsi l'asserita ripugnanza] *accedente etiam pio zelo, ac sollicitæ devotionis motu hujus Inclitæ Civitatis id enixe cupientis..... reque delata per dictos Deputatos ab Inclyta Civitate prædicto Illustrissimo, & Reverendissimo D. D. Episcopo, dictam translationem laudaverit, ejusque*

assensum præstiterit ..... quare pro executione tam laudabilis , & communis desiderii = (1). Così sta registrato in tale atto, le cui espressioni non sono sicuramente *misure parlanti per siffatto diritto*.

55. Conchiude l'eloquente sua pretensione = *inutile al fine l'aggiungere altre prove, che senza mendicarle da se stesse in buon numero si presenterebbero a chi volesse esaurirne la materia* —. E' di fatti inutile, che continui l'Autore a mendicare, ed esporre ulteriori ricerche, non già perchè si presenterebbero altre prove del preteso diritto, ma perchè crescerebbe la scritta memoria, e la dimostrazione della prevenzione da lui addottata, e dell' assunto impegno di voler trasformato il sempre commendevole zelo, e la divozione del Pubblico in diritto di proprietà, o di patronato.

56. Fa veramente sorpresa, che l'Autore abbia decisamente asserite le donazioni de' Re Astolfo, e Luitprando, usando l'ampia dispensa di riferirne alcuna benchè menoma prova, e avendo poi nell' atto 16. Maggio 1739. a ro-

---

(1) Instrum. 8. Novembre 1733. Archiv. Vescov.

gito Barberini da lui pure citato, una prova autentica irrefragabile della *vera*, *irrevocabile donazione dell' Arca all' Altar maggiore eretto nella Basilica di San Pietro in Ciel d'oro fatta dai Padri Eremitani del Convento di Pavia a nome altresì di tutto il loro Ordine*, voglia nel §. 25. chiamare tal atto col semplice nome *di dedicazione*. Forse egli ben vedeva, che riferito genuinamente, e col suo nome quest' atto, dimostrava irregolare, e inattendibile la posterior riconsegna dell' Arca, di cui più non potevan disporne gli Eremitani istessi, quindi si compiacque nominarla colla opportuna voce di dedicazione. Che poi l'Arca medesima sia stata = *eretta massimamente colle Civiche nostre largizioni* = siccome scrive, questo non corrisponde alla storia della di lei costruzione, anche per la testimonianza del Padre Beretta, che egli suol sempre citare in suo favore: riferisce in fatti il Padre Beretta nel luogo dall' Autore citato, che gli Eremitani nell' anno 1362. essendo Priore il Padre Bonifacio Bottigella Pavese, eletto indi Vescovo di Lodi, fecero lavorare l' Arca a loro spese, poi nell' anno 1365 la di lei base, essendo Priore il Padre Andrea da Bologna: successivamente = deinde = essi gli Eremitani suppli-

carono il Duca Giovan Galleazzo di qualche limosina, la quale gli abilitasse a terminare il lavoro, siccome venne da quel Principe disposta nel suo ultimo Testamento: disposizione però, che non ebbe effetto, per cui = quare plures Cives Papienses = con il rimanente delle espressioni citate: che se le obblazioni fatte dai Pavesi per la costruzione dell' Arca importassero a lor favore un vero diritto di dominio, o di patronato, molti stabilimenti religiosi, e di pubblica beneficenza eretti con limosine, e pie disposizioni dei Cittadini Pavesi apparterebbero, secondo tali principj al Corpo Civico a titolo di dominio, di proprieta, o di patronato.

57. Accostandosi al suo termine la memoria con quanta maggior energia può mai l' Autore, collo stile usato, di presentar li monumenti, ed i fatti nel senso conforme al di lui fine, tuttoche relativi ad oggetti estranei, riproduce nei §. 26. 27,, e 28. l'atto 22. Luglio 1785,, l'unico, che a prima vista sembra favorire, in qualche maniera, le di lui intenzioni; anch' egli però è appar degli altri inconcludente, inopportuno; Le capitolazioni conciliate fra il Religioso Eremitano, e gli Abbati della Città per le

quali ſi impiegano tre intieri paragrafi, sebben ſi conſiderano nelle espreſſioni usate, e molto piu nella niuna conſiderazione, ed effetto, che ebbero, ſi risolvono decisamenre in un atto ultroneo, e di abbondante riguardo verso il Pubblico praticato dagli Eremitani, in quella loro agitata, ed incomoda ſituazione, per renderſi propizio, e favorevole il Corpo Civico, ad appoggiare le loro iſtanze, di riavere il depoſito del Santo loro Padre, colla di lui Arca, allorchè foſſero reſtituiti nella Città di Pavia, come eſſi ſi aſſicuravano di ottenere, e fu forse immaginata la carta di *promemoria*, eſibita dal Religioso Eremitano a nome de' suoi Confratelli per poter eſſi intanto in ſolidum col Pubblico iſteſſo usare la frase di *consegnare in depoſito ai Padri Domenicani le sacre Spoglie, colla di lui Arca.*

58. Ben vedeva l'Autore, che dette Capitolazioni erano poco, o niente valutabili per eſſer fatte privatamente fra gli Eremitani, e gli Abbati della Città, due delle quattro parti aventi la chiave del Sacro Depoſito, senza il consenso del Vescovo, ed il concorso dei Conventuali, quindi premette = *solennemente dappoi tra loro* [il Pubblico, e gli Eremitani] *confermate colla autorità, e presenza del Luo-*

go-Tenente Vescovile, e coll' intervento de' Conventuali, e de' Domenicani =. Nell' atto però si enunciano bensì dai Notari tali convenzioni, non vi si aggiunge alcuna approvazione del Luogo-Tenente Vescovile, od adesione dei Conventuali, siccome era indispensabile di rilevare, ove si fosse prestata.

59. Si rilevò che niun effetto ebbero tali capitolazioni, alle quali nemeno fecero caso lo stesso Pubblico, e gli Eremitani ripristinati l'anno dopo in questa Città: infatti il Padre Presidente degli Eremitani, a nome anche della sua Congregazione ebbe ricorso al Governo per poter trasportare il Sacro Deposito coll' Arca nella Chiesa del Gesù assegnata a detti Religiosi in Pavia: il Governo trovando *giusta la domanda*, *vi ha superiormente aderito*, e per l'esecuzione ne ha prevenuto il Vescovo, e li Decurioni, scrivendo a questi di *compiacersi di concorrere . . . . . per quella giusta premura, che ha codesto Pubblico alla conservazione, e decoro del Sacro Deposito* (1). Gli stessi Eremitani nel loro promemoria al Tribunale della Provisione non ricordano già

(1) Lettera Governativa al Pubblico 25. Aprile 1786. la di cui copia è unita nel citato Instrumento 5. Ottobre 1786. Archiv. Vescov.

le Capitolazioni citate, ma implorano = *compiacersi di concorrere coll' efficace suo zelo alla pia lor brama di far trasportare secretamente, e di notte tempo . . . . le Reliquie del Santo loro Padre, e successivamente la di lui Arca* =. Quindi nell' atto di detto trasporto eseguito li 5. Ottobre 1786., non si fa menzione di tali capitolazioni, ne si rileva alcuna istanza, o parola relativa al Corpo del Santo Martire Severino Boezio, rimasto presso li Domenicani fino alla soppressione del loro Convento, nella ricognizione del cui sacro Deposito eseguita l' anno 1782., non si leggono invitati, ed intervenuti li Deputati del Corpo Civico, ma li soli Eremitani (1), e fra questi lo stesso Religioso, che dichiarò nelle capitolazioni di *riconsegnare al Pubblico quel Sacro Deposito*.

60. Non li desiderj, non la volontà assoluta, ne le decise asserzioni ancorchè abbellite, e colorite all' uopo, costituiscono le ragioni, ed i titoli dei diritti, e delle azioni; rilevandosi perciò nell' intiera memoria, come si è dimostrato dissopra, soli desiderj, volonta effi-

(1) Atto di ricognizione 11. Maggio 1782. ricevut. Lucca Archiv. Vescov.

cace, ed immaginate asserzioni, mai ragioni, e titoli sufficienti pur anche ad indicar verosimili li suppoſti diritti; ritorna inutile, e riesce inopportuna, inattendibile l'azione dello spoglio dall' Autor riclamata nell' ultimo paragrafo. E poichè li Rappresentanti non hanno maggior diritto dei loro Rappresentati, e il Popolo di Pavia mai ha avuto, o preteso alcun diritto al Sacro Depoſito, ed all' Arca di Sant' Agoſtino, riuscirà ſicuramente infruttuosa l'energica perorazion dell' Autore, affinchè queſta Amministrazione Municipale chieda con fermezza, e soſtenga = *che il noſtro Pubblico ſia reſtituito o a dir meglio conservato in queſto antichiſſimo suo dominio, o poſſedimento* =.

61. Le notizie premeſſe sul trasporto del Sacro Depoſito e dell'Arca a queſta Cattedrale dimoſtrar poſſono, quanto inopportunamente ſia ſtata nominata = *segreta ed illegitima la lor conceſſione* =. (1) Monſignor Arcivescovo Vescovo Rispettabiliſſimo noſtro Prelato, il quale di partecipazione, e consenso del Governo ha aſſegnato il Sacro Depoſito alla sua Catredrale, ed il Governo iſteſſo, che ha accordato di

(1) Memoria Storico Diplomatica §. 30.

trasportarvi l' Altare, e l' Arca dovevano meritare altre espreſſioni più veridiche, e più decorose.

62. Che se il Pubblico aſſecondando le inſinuazioni dell' Autore pretendeſſe di eſſere reſtituito, o a dir meglio conservato nell' aſſerito *antichiſſimo suo dominio, e poſſedimento*, converebbe appoggiaſſe tali pretese ad altro genere di argomenti, e di prove capaci a convincere, e persuadere le persone aventi intereſſe, e molto più le Autorità coſtituite a conoscere, e giudicare i diritti dei Cittadini.

63. *Reſta dunque, che chi legge* le presenti oſſervazioni pacifiche [ſia permeſſo conchiudere colle espreſſioni usate dal celebre Padre Bellelli Generale degli Eremitani (1)] *ſia libero da ogni preoccupazione, perchè riceva più facilmente quella impreſſione, che suol fare la verità, tanto maggiore, quanto e più ſemplice, e più buonamente eſpoſta.* Così leggendo rileverà le intenzioni di chi, lontano dalla gloria di vincere, e dal timor d'eſſer vinto, scriſſe di fretta le sue oſſervazioni al principal fine, che la verità, fin qui forse oscurata, vinca, e trionfi: riconoscerà altresì, che negandoſi al Pubblico il preteso diritto, non se li conten-

(1) Bellelli Collect. Tom. 2. pag. 439.

de, anzi s'invita, sull' esempio dei savj, e religiosi noſtri Maggiori, a praticare gli atti tutti di vero zelo, di pia sollecitudine, di divota venerazione al Santo, onde ſia coſtantemente ſicuro, e vieppiù onorato il Sacro Depoſito, e ſi ottenga perciò perennemente benefica l'efficace di lui protezione sulla noſtra Patria *divotiſſima di Sant' Agoſtino*: vedrà, che il Capitolo mai ha ricusato, anzi ſi proteſta di prevenire i Pubblici Rappresentanti, occorrendo di viſitare, od esporre il Sacro Depoſito, per non defraudarli dell' onorevole contento di usare la Chiave, a titolo grazioso accordata al Pubblico: riconoscerà finalmente ragionevole, e giuſta la determinazion del Capitolo, comunicata colla sua Lettera alla Municipalità, di volerſi mantenere nel *pacifico poſſeſſo d' indipendenza dalla Comune sul Tempio Cattedrale, e sul Sacro Depoſito di Sant' Agoſtino*, il quale ſi venera poſto per ora nell' Altar maggiore, e ſi spera di veder fra non molto da Monſignor Arcivescovo Vescovo, degno figlio di un tanto Padre ſolennemente collocato *nell' Arca* a Lui dedicata, dal Governo begnignamente accordata alla Cattedrale.

FINE.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 070545527